

Pubblicato il 07/10/2016

N. 04422/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05331/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5331 del 2016, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.18;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Emanuele Della Sala non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 02424/2016, resa tra le parti, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali da delegare a funzionari privi della qualifica dirigenziale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, per la Federazione appellante, nonché, l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, per l'Amministrazione appellata;

Ritenuto che appare sussistente, sia la giurisdizione del giudice amministrativo, sia la legittimazione della Federazione appellante;

Considerato che le censure proposte appaiono meritevoli di un approfondito esame nel merito, anche con riferimento alla prospettata questione di costituzionalità dell'art. 4 bis del DL. n. 78/2015;

Ritenuto pertanto che la pretesa cautelare dell'originaria ricorrente può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione della causa per l'udienza di merito in primo grado;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5331/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO